

**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

SEZIONE specializzata in materia di impresa

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

Nel procedimento ex art 700 cpc iscritto al n. di RG /2023

Promosso da

contro

a scioglimento della riserva provvede come segue.

IL diritto ex art 2476 secondo comma c.c. alla consultazione/ispezione “*dei libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione*” è un diritto incondizionato riservato, come testualmente e chiaramente previsto dalla norma stessa, al socio che non riveste la carica di amministratore, diritto diretto a consentire a detta tipologia di soci non facenti parte dell’organo amministrativo l’ispezione sociale e il controllo sulla gestione degli amministratori; detto diritto comprende, come da consolidata giurisprudenza anche la facoltà di estrarre copia.

Parte resistente ha contestato preliminarmente la legittimazione ad agire del ricorrente in ragione della sottoposizione a pignoramento della sua quota; ha altresì contestato il suo difetto di interesse, ed inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di residualità

Quanto alla legittimazione va rilevato che il diritto di ispezione sussiste anche in capo al socio non amministratore che abbia subito il pignoramento di quota.

L’art 2471 cc prevede la possibilità di espropriazione della quote e dunque di pignoramento ma non detta la disciplina dell’esercizio dei diritti amministrativi connessi alla quota. Onde ricostruire detta disciplina ai fini che qui occupano giova osservare che il pignoramento assoggetta i beni pignorati al vincolo di indisponibilità in funzione del soddisfacimento del diritto del creditore ma non priva il debitore tout court di tutti i diritti connessi alla quota, permanendo in capo al debitore titolare della quota pignorata la possibilità di esercizio di quei diritti che non sono incompatibili con il vincolo di indisponibilità quale appunto quello di cui qui trattasi (v. sul punto anche Tribunale Milano ordinanza 1 dicembre 2020 che fonda detto diritto sulla “struttura individuale” di detto diritto; v anche Tribunale Roma ord 12.2.2020 che fonda invece la sussistenza di detto diritto del socio pignorato di



quota di srl sulla base del combinato disposto dell'art 2352 cc e dell'art 2471 bis cc.): non è dunque accoglibile stante quanto esposto l'eccezione di parte resistente secondo cui essendo stata *medio tempore* la quota del ricorrente sottoposta a pignoramento egli difetterebbe di legittimazione ad agire.

Parte resistente ha anche contestato che vi sia l'interesse del ricorrente a coltivare la domanda cautelare e ciò innanzitutto perché posto il medesimo non si sarebbe presentato ad una assemblea dei soci del 2.5.2023 convocata presso lo studio del professionista (in allora dott.) tenentario delle scritture contabili che aveva *“predisposto quanto richiesto dal socio . atteso che lo stesso aveva scritto che sarebbe stato presente alla predetta assemblea rappresentato dall'avv.Ballo”* (v memoria di costituzione pag 2): sul punto basti osservare che non è stata predisposta e comunicata al socio la disponibilità ad una vera e propria ispezione della documentazione sociale per il 2.5.2023 e la mancata presentazione all'assemblea dei soci del 2.5.2023 non ha alcun rilievo ai fini che qui occupano.

Né può sostenersi che il ricorrente difetti di interesse in ragione delle disponibilità manifestate dalla società a consentire l'accesso alla documentazione sociale (argomento adombrato anche nell'ultima udienza) posto che pur a fronte di manifestazioni di disponibilità da parte della società, esse non si sono mai concretizzate nella effettiva messa a disposizione di quanto chiesto: anche da ultimo dopo che era già stato concordato l'accesso per il 12.9.2023, l'accesso è stato negato in ragione del pignoramento di quota (intervenuto ancora ad agosto) salvo poi la società rendersi nuovamente disponibile a ridosso dell'udienza, con le ultime mail.

Devesi osservare che l'interesse ad agire, che è condizione dell'azione, è integrato dall'interesse attuale e concreto di chi agisce ad ottenere un *“risultato utile”*, giuridicamente rilevante, con l'intervento del giudice. Nel caso di specie nonostante le reiterate richieste svolte già *ante causam*, e nel corso del giudizio parte ricorrente non ha ancora avuto accesso alla documentazione richiesta di tal che sussiste il suo interesse concreto ed attuale ad ottenere a mezzo di pronuncia giudiziale cautelare la soddisfazione del suo diritto di ispezione: di qui l'interesse ad agire.

Parte resistente ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di residualità posto che a suo dire parte ricorrente avrebbe dovuto agire con ricorso monitorio strumento idoneo ad ottenere la consegna dei chiesti documenti. Tale eccezione è del tutto infondata essendo sul punto assorbente il rilievo che il diritto del socio ex art 2476 cc è diritto ad ottenere informazioni, a consultare i documenti sociali e ad estrarne copia e non ha un vero e proprio *“diritto alla consegna”* essendo d'altro canto la società attinta dall'obbligo di fornire informazioni, di consentire



l'ispezione/consultazione nonché di consentire al socio l'estrazione di copia ma non da un vero e proprio "obbligo di consegna" di tal che il diritto de quo non era azionabile dal socio in sede monitoria.

Sussiste dunque la legittimazione e l'interesse del socio non amministratore ad agire ed altresì sussiste la ammissibilità del rimedio cautelare azionato.

Quanto al *fumus boni iuris* va rammentato che il diritto di ispezione e controllo ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile ma anche la documentazione "sociale" e ogni documento attinente l'attività di amministrazione dell'impresa, ivi compresi contratti ed accordi, corrispondenza, ecc..

Inoltre detto diritto può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società ma anche in funzione dell'interesse individuale del socio stesso, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo e non necessita che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività. Rispetto al diritto *de quo* che spetta a qualsivoglia socio non amministratore a prescindere dalla entità della sua quota, opera infatti il limite generale del divieto di abusare del medesimo non potendo appunto il suo esercizio esser connotato da abusività e/o malafede

Nel caso in esame parte resistente ha indicato quali elementi che a suo dire proverebbero la malafede del ricorrente il fatto che vi sarebbero state richieste plurime di accesso e il fatto che il medesimo sia stato giudizialmente revocato dalla carica di amministratore di altra società la per condotte di concorrenza "sleale" con la medesima.

Sotto il profilo delle plurime richieste di accesso non può che osservarsi che la reiterazione è stata effettuata non a fronte di richieste già evase bensì a fronte di dichiarate manifestazioni di disponibilità che non si sono però tradotte in concreta messa a disposizione di quanto chiesto

Quanto alla dedotta sussistenza di condotte "sleali" il provvedimento depositato dalla resistente sub doc.4 di revoca di da amministratore di a evidenziato con riferimento a detta diversa società

una violazione alla clausola statutaria del divieto di concorrenza, clausola che non è presente nello statuto della , tipologia di società (srl) per la quale come noto in difetto di clausola statutaria non vige per i soci il divieto di concorrenza.

Al di là del procedimento cautelare riguardante l'altra e diversa società risulta comunque dal citato doc 4 che il ricorrente ha interessenza nella società che si occupa inter alia (v oggetto sociale) di "*la produzione e vendita in proprio o per conto terzi di piante e arbusti di varie essenze e provenienza; la*



progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di impianti di irrigazione agricola e non; la piantumazione e coltivazione di piante da legno; la sterilizzazione, l'acquisto, la distribuzione e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di mezzi tecnici e meccanici per l'agricoltura; la distribuzione in campo di mezzi tecnici" .

Detta circostanza, ancorchè ciò non integri per quanto già esposto, nei confronti di alcun illecito, rende comunque opportuno che quanto alla documentazione richiesta al punto e. del ricorso (*Documentazione contabile relativa all'investimento della messa a dimora di piante di bambù nei terreni di "*

", iniziato nel 2018) sia consentita la sola visione della documentazione senza facoltà di estrarre copia, così come per i documenti bancari che rechino espressamente causale riferita a detto "investimento".

Invero , nel contemperamento degli interessi contrapposti, appare opportuno tutelare anche quello della società resistente a evitare la circolazione, rispetto al socio che opera, sia pure lecitamente, in società concorrenti delle suddette informative.

Per quanto esposto sussiste il *fumus boni iuris* del diritto del ricorrente come sopra esposto relativamente alla seguente documentazione:

a) Estratti del conto corrente bancario (o postale) societario (o dei conti correnti bancari e/o postali societari, se più di uno) di " " degli ultimi cinque anni, con evidenziazione di tutti i movimenti in entrata ed in uscita e relative causali con divieto di copia per quelli che rechino specifica causale relativa alle piante di bambù

b. Conferimento di incarico (contratto d'opera intellettuale) qualora esistente - essendo stata prodotta in giudizio solo una copia di contratto non firmato- e copia parcelle pagate dalla società " " al consulente commercialista dottor

c. Conferimento di incarico (contratto d'opera intellettuale) e copia parcelle pagate dalla società " " all' avvocato

d. Documentazione contabile relativa alla vendita (o alla dismissione) della tensostruttura di proprietà della società agricola " ;

e. Documentazione contabile relativa all'investimento della messa a dimora di piante di bambù nei terreni di " , iniziato nel 2018 con divieto di estrarre copia

f. libri contabili e i libri sociali obbligatori con divieto di estrarre copia per la parte delle scritture relative all'investimento di cui al punto e.

Sussiste anche il *periculum in mora* essendovi necessità per il socio non amministratore di poter tempestivamente verificare la gestione sociale: il ritardo nell'esercizio del diritto di accesso con riferimento alla società di cui trattasi determina la lesione della facoltà di controllo riconosciuta al socio, lesione che se non



dovesse essere sanata con provvedimento cautelare, attendendosi l'esito di eventuale giudizio di merito, sarebbe destinata a perpetrarsi, con estrema difficoltà di tutela per equivalenti, considerata la natura non patrimoniale del diritto azionato ai sensi dell'art. 2476 comma 2 cpc. e il fatto che la società di cui trattasi è priva di organo di controllo e ha presentato criticità quantomeno sotto il profilo della "liquidità" (v. quanto asserito nella stessa comparsa di costituzione pagg 3).

Va disposto che cominci a rendere accessibile per l'ispezione la documentazione indicata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza; va disposto altresì che gli accessi avvengano, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza, secondo un calendario che verrà concordato per iscritto entro 4 giorni dalla data della comunicazione della presente ordinanza; in difetto di accordo entro 4 giorni, si dispone che nei successivi 3 giorni parte resistente comunichi per iscritto (anche via PEC) a controparte un calendario di 3 giorni alla settimana con date e orari di inizio dell'accesso e tra essi parte ricorrente comunichi entro i successivi tre giorni, per iscritto (anche via PEC) , la scelta per n. 2 accessi alla settimana (della durata max di 5 ore per ciascun accesso), salvo diverso accordo scritto.

E' opportuna la fissazione di penale ex art 614 bis cpc (richiesta in udienza) di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso alla documentazione sociale rispetto ai giorni di accesso come sopra determinati e/o concordati, per consentire "l'effettività" dell'ordine

Trattandosi di provvedimento anticipatorio vanno regolate le spese di lite: atteso la maggior soccombenza esse vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come infra, secondo parametri medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile complessità bassa)

P.Q.M.

Il Tribunale

1) ordina alla resistente di consentire al ricorrente anche tramite professionisti di fiducia, di ispezionare la seguente documentazione:

a) Estratti del conto corrente bancario (o postale) societario (o dei conti correnti bancari e/o postali societari, se più di uno) di " " degli ultimi cinque anni, con evidenziazione di tutti i movimenti in entrata ed in uscita e relative causali con facoltà di copia a spese del ricorrente salvo per quelli che rechino specifica causale relativa alle piante di bambù

b. Conferimento di incarico (contratto d'opera intellettuale) qualora esistente e copia parcelle pagate dalla società " " al consulente commercialista dottor con facoltà di copia a spese del ricorrente



- c. Conferimento di incarico (contratto d'opera intellettuale) e copia parcelle pagate dalla società " " all' avvocato . con facoltà di copia a spese del ricorrente
- d. Documentazione contabile relativa alla vendita (o alla dismissione) della tensostruttura di proprietà della società agricola " " con facoltà di copia a spese del ricorrente
- e. Documentazione contabile relativa all'investimento della messa a dimora di piante di bambù nei terreni di " ", iniziato nel 2018 con divieto di estrarre copia
- f. libri contabili e i libri sociali obbligatori con facoltà di copia a spese del ricorrente salvo il divieto di estrarre copia per la parte delle scritture relative all'investimento di cui al punto e.

Dispone che cominci a rendere accessibile per l'ispezione la documentazione indicata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza; va disposto altresì che gli accessi avvengano, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza, secondo un calendario che verrà concordato per iscritto entro 4 giorni dalla data della comunicazione della presente ordinanza; in difetto di accordo entro 4 giorni, si dispone che nei successivi 3 giorni parte resistente comunichi per iscritto (anche via PEC) a controparte un calendario di 3 giorni alla settimana con date e orari di inizio dell' accesso e tra essi parte ricorrente comunichi entro i successivi 3 giorni, per iscritto (anche via PEC) , la scelta per n. 2 accessi alla settimana (della durata max di 5 ore per ciascun accesso), salvo diverso accordo scritto.

2) Fissa penale di € 100,00 a carico della società per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso alla documentazione sociale rispetto ai giorni di accesso come sopra determinati e/o concordati

3) Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 1063,00 per anticipazioni ed € 5213,00 per compenso professionale oltre spese generali ed accessori di legge

Si comunichi

Venezia 20.11.2023

Il giudice

Dott Liliana Guzzo

